

ALLEGATO

Art. 5 comma 4 della Legge Provinciale 7 novembre 2005, n. 15 e art. 26 del Regolamento attuativo – criteri per la valutazione delle domande di locazione temporanea degli alloggi a canone sostenibile.

ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA:

Domanda:

- La domanda per l'accesso alla locazione temporanea nei casi straordinari di urgente necessità, può essere presentata presso il Servizio Tecnico della Comunità Territoriale della Val di Fiemme, dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma alla data di presentazione della richiesta e nei casi e con le modalità sotto disciplinati. La raccolta delle domande avviene su base trimestrale. La graduatoria ha validità di un anno dal 1° settembre al 31 agosto (periodo di validità dell'attestazione ICEF)

Graduatoria:

- La graduatoria è formata trimestralmente sulla base delle domande presentate nei tre mesi precedenti e delle domande ancora valide non soddisfatte. Sarà possibile ripresentare la domanda in un trimestre successivo solo in presenza di nuove condizioni che vadano ad aggravare la situazione di emergenza abitativa.
- Nel corso di validità della graduatoria, sarà proposto, se disponibile, ai soggetti in posizione utile e a cadenza trimestrale, un alloggio idoneo, previa verifica della sussistenza della condizione di emergenza precedentemente accertata.
- Si prescinde dalla formazione ed approvazione della graduatoria qualora nel corso del trimestre pervengano soltanto una o nessuna domanda.

Rifiuto:

- Il rifiuto dell'alloggio proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto 2. e l'impossibilità di ripresentare domanda per un anno dalla data della rinuncia.

CRITERI E ORDINE DI PRIORITÀ:

1. lettera e) del Regolamento della L.P. 15/2005: ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal Servizio Sociale dell'Ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare (es. donne o minori vittime di violenza);
2. lettera d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure del Servizio Sociale territorialmente competente;
3. lettera a) sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;
4. lettera b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
5. lettera c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio.

A parità di condizione ha precedenza il nucleo familiare con l'indicatore della condizione economico-patrimoniale (ICEF) più basso.